

Giovedì 4 dicembre 2008

Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo *I**

P6_TA(2008)0576

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD))

(2010/C 21 E/10)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0450),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0280/2008),
- visto l'articolo 51 del regolamento,
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0396/2008);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. approva le due dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione qui allegate;
3. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa non sia compatibile con il massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale senza un adeguamento del massimale in conformità delle disposizioni dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII); ritiene che il finanziamento di questo strumento non debba mettere a rischio il finanziamento di altre priorità e gli attuali impegni dell'Unione europea;
4. sottolinea che, qualora l'autorità legislativa decida di adottare la proposta legislativa, si applicheranno le disposizioni del punto 14; sottolinea che il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di giungere tempestivamente a un accordo sul finanziamento di questo strumento;
5. ritiene che, nel corso di questi negoziati, i due rami dell'autorità di bilancio dovrebbero esaminare tutte le possibilità di finanziamento, compresa l'estensione della riserva per aiuti di emergenza; ritiene che tale finanziamento totale non debba superare 1 miliardo di euro;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Giovedì 4 dicembre 2008

P6_TC1-COD(2008)0149

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 dicembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento di regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1337/2008)

ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la presentazione da parte della Commissione, quanto prima possibile ed entro il 1° maggio 2009, del piano globale che fornirà informazioni concernenti l'elenco dei paesi destinatari e l'assegnazione delle risorse finanziarie tra i diversi soggetti ammissibili, garantendo il corretto equilibrio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, non è una condizione preliminare per l'adozione delle prime misure di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 1 del regolamento. Le tre istituzioni convengono altresì che il piano globale prevederà, se del caso, la possibilità di adeguare l'attuazione a nuove circostanze.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 13

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che il processo decisionale per l'adozione delle misure di esecuzione deve essere quanto più semplice e rapido possibile, per il periodo fino al 30 aprile 2009.

Il Consiglio accetta che il periodo per la trasmissione dei documenti da sottoporre al parere del comitato sia limitato a dieci giorni lavorativi.

Il Parlamento accetta che il periodo concesso per esercitare il suo diritto di controllo sulle misure sottoposte al comitato giunga a termine cinque giorni lavorativi dopo la data di ricevimento del parere del comitato sulle proposte di misure da parte del registro della comitatologia.

Il Consiglio e la Commissione accettano che la reazione del Parlamento assuma la forma di una lettera inviata dal Presidente della commissione per lo sviluppo al membro competente della Commissione e sia portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.

Lotta alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (sistema comune IVA) *

P6_TA(2008)0577

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS))

(2010/C 21 E/11)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0147),

— visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0154/2008),